

PRESUPPOSTI PER L'INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 6.11, DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97, IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA AL MERCATO VINCOLATO NELL'ANNO 2000

1. L'istituto della riconciliazione dell'energia elettrica

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 febbraio 1999, n.13/99, e sue successive modificazioni ed integrazioni (la deliberazione n.13/99 è stata poi abrogata con l'avvento del Testo integrato di cui alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01) disponeva la cosiddetta riconciliazione delle quantità di energia elettrica oggetto di vettoriamento sulle reti con obbligo di connessione di terzi tra le partite di energia immessa e quelle prelevate dalle reti. Il saldo delle differenze di energia veniva poi, secondo un algoritmo complesso, valorizzato economicamente ed imputato (o riconosciuto) al soggetto titolare del vettoriamento (cliente grossista, cliente idoneo finale, autoproduttore) da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), che era il responsabile della riconciliazione. La riconciliazione, come del resto tutte le disposizioni della deliberazione n.13/99, si applicava al solo mercato libero ed ai vettoriamenti degli autoproduttori a valere sulla legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. La riconciliazione nell'anno 2000

A causa dei meccanismi introdotti con la deliberazione n.13/99, vi erano le condizioni per i soggetti titolari di vettoriamento a far sì che i saldi delle differenze di energia elettrica da riconciliare fossero tutti positivi, intendendo come positivo un saldo che complessivamente vede le immissioni di energia superare i prelievi del singolo contratto di vettoriamento determinando in tal modo una eccedenza di energia elettrica prodotta per il mercato libero rispetto ai suoi consumi effettivi. Poiché l'energia elettrica non può essere immagazzinata, le eccedenze della medesima generatesi nel mercato libero nel suo complesso sono destinate alle forniture del mercato vincolato; si crea così una fornitura "involontaria" da parte del soggetto responsabile della riconciliazione (il Gestore della rete) al mercato vincolato. Nell'anno 2000, secondo i calcoli effettuati ai sensi della deliberazione n.13/99, vi sarebbero state "eccedenze in uscita" dal mercato libero per circa 1600 GWh. I soggetti titolari dei vari contratti di vettoriamento in eccedenza hanno maturato titolo a vedersi riconosciuto dal Gestore della rete, ancorché ad un prezzo largamente inferiore al prezzo dell'energia all'ingrosso, un corrispettivo commisurato a dette eccedenze.

3. La regolazione delle partite da riconciliazione 2000

L'energia elettrica in eccedenza dal mercato libero è stata fornita ai clienti del mercato vincolato che hanno remunerato il servizio di fornitura (che include trasporto e vendita) i propri distributori (che operano come, venditori al dettaglio competenti per ambito territoriale) anche in ragione delle predette eccedenze. I distributori, a loro volta, hanno riconosciuto al soggetto garante della fornitura del mercato vincolato per l'anno 2000 – Enel Spa ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 – corrispettivi per l'acquisto dell'energia elettrica (ed in particolare anche di quella delle citate eccedenze) nella misura dei soli costi fissi di produzione (parte fissa del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica o PGF), mentre la remunerazione dei costi variabili veniva effettuata attraverso il versamento di un corrispettivo proporzionato al cosiddetto Ct alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) che, a sua volta, provvedeva a remunerare i produttori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n.70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97). Si è venuta a determinare una situazione in cui parte della remunerazione per le citate eccedenze dovrebbe essere in possesso dell' Enel Spa (parte fissa), mentre la rimanente parte variabili risiederebbe nella CCSE. La ricostruzione del fenomeno, a titolo meramente ricognitivo, è stata descritta nella lettera dell'Area elettricità in data 11 dicembre 2001 (prot. PB/M01/3272/gb) ed inviata al Gestore della rete, all'Enel Spa e alla CCSE.

4. L'asimmetria delle discipline di trasporto nell'anno 2000: il problema delle perdite

Nell'anno 2000 erano in vigore due differenti discipline del trasporto dell'energia elettrica per il mercato libero (vettoriamento) e per quello vincolato (tariffa di fornitura). In particolare, il trattamento delle perdite nelle reti (trasmissione e distribuzione) era differente. Si riportano nel seguito, a titolo esemplificativo, tre effetti che contribuiscono a distorcere il pari trattamento delle perdite nelle due discipline:

- a) nel vettoriamento, per l'energia elettrica importata e destinata al mercato libero vi erano uno sconto perdite del 50%. Considerati i volumi dell'importazione 2000 pari a circa 20 TWh in relazione all'esiguità complessiva dell'intero mercato libero nel 2000 (40 TWh), si comprende la portata di tale effetto;
- b) nel vettoriamento vi erano i cosiddetti “sconti distanza” anche per i pedaggi relativi alle perdite (sconto entro un raggio di 40 km tra immissione e prelievo, sconti in ragione delle distanze in media e bassa tensione);
- c) nel vettoriamento, recependo una disposizione dei precedenti provvedimenti Comitato interministeriale dei prezzi, vi era uno sconto ulteriore dei corrispettivi se si trattava di energia vettoriata da fonte rinnovabile o assimilata.

Il trattamento differenziato delle perdite determina la necessità di ricalcolare l'effettiva energia elettrica che, pur essendo eccedentaria ai sensi della deliberazione n.13/99, può non corrispondere al valore di 1600 GWh sopra richiamato.

Da qui l'esigenza di avviare un accertamento delle effettive quantità cedute al mercato vincolato una volta rimossa l'asimmetria nel trattamento delle perdite, con lettera 28 gennaio 2002 (prot. Autorità PB/M02/357/mr) al Gestore della rete.

5. La proposta

La delibera proposta prevede quindi che, per quanto riguarda l'ammissibilità dei soggetti ai contributi per il riconoscimento dei costi variabili di produzione dell'energia elettrica ceduta al vincolato, il Gestore abbia titolo ad accedere ai contributi erogabili dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle imprese produttrici-distributrici ai sensi della soprarichiamata deliberazione n.70/97.